

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 948 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Paolo PACIFICO, e della società ASD SAN GIOVANNI TEATINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo PACIFICO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Giovanni Teatino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, avendone la diretta responsabilità in virtù della qualifica rivestita, omesso di verificare la regolarità del visto d'ingresso necessario per il rilascio del permesso di soggiorno, nonché per avere richiesto nella stagione sportiva 2025 - 2026 il tesseramento del calciatore sig. Jonathan Ariel Valiente Melgarejo per la società dallo stesso rappresentata sulla base della irricevibile richiesta di rilascio del citato titolo per lavoro subordinato;

ASD SAN GIOVANNI TEATINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Paolo Pacifico e Jonathan Ariel Valiente Melgarejo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolo PACIFICO,
 - Società ASD SAN GIOVANNI TEATINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Pacifico;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo PACIFICO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD SAN GIOVANNI TEATINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò